



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI PALERMO)

ORIGINALE

**DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 2 DEL 07 MAR 2016

OGGETTO: Modifica Regolamento Tassa Servizi Indivisibili anno 2016 (Tasi 2016).

L'anno duemilasedici il giorno sette... del mese di Marzo....., alle ore 12.30.. nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 11/02/2014, (pubblicato in G.U.R.I n. 51 del 03/03/2014) ai sensi dell'art. 143 del D.LGS 18 agosto 2000 n. 267, in conseguenza dello scioglimento degli organi elettivi del Comune e reinsediata il 28/01/2016 in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 196/2016 Reg. Prov. Coll. E 197/2016 Reg. Prov. Coll. Del 10/12/2015 depositata in segreteria il 20/01/2016.

Sono rispettivamente presenti e assente i Sigg.:

COMMISSIONE STRAORDINARIA		Presenti	Assenti
FICHERA DOTT. DOMENICO	COMMISSARIO	SI	
TARTARO DOTT. SALVATORE	COMMISSARIO	SI	
PRESTI DOTT.SSA ROSALIA ELEONORA	COMMISSARIO	SI	
TOTALE		3	

Assiste il Segretario Comunale Reggente Avv. Mariagiovanna Micalizzi

Assume la Presidenza il dott. Domenico Fichera, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, del decreto del Ministro dell'Interno n°523 del 28.07.1995.

Pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91

REGOLARITÀ TECNICA
Favorevole
Li 24/03/2016
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
D^o Domenico Camarda

REGOLARITÀ CONTABILE
Favorevole
Li 24/03/2016
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
D^o Domenico Camarda

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

- **VISTO** l'articolo 1, commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);
- **VISTI** gli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68, con la quale sono state apportate delle modifiche all'articolo 1 della Legge di cui sopra;
- **DATO ATTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:
 - *Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*;
- **VISTO** l'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- **VISTO** che l'articolo 1 comma 14 lettera a), b), c), e) della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 modifica:
 - a) il comma 639 della legge n. 147/2013 ed esclude dal pagamento dell'imposta le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E e A/9;
 - b) il comma 669 della legge n. 147/2013 e lo sostituisce con il seguente "*il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 11, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9*";
 - c) il comma 678 della legge n. 147/2013° " per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento";
 - e) il comma 668 della legge n. 147/2013 " i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14/10/2016 articolo 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015";
- **VISTO** che con le modifiche di cui al punto precedente l'articolo 3 del regolamento Tasi approvato con la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 23/07/2014 viene modificato come segue:

- con la lettera a) comma 14 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 viene modificato il comma 639 (legge stabilità 2014) si sancisce l'esclusione dalla Tasi delle abitazioni principali non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;

- con la lettera b) comma 14 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014 riguardante il presupposto impositivo della Tasi come indicato all'articolo 3 punto 1 del presente regolamento:” *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 11, escluse quelle classificate nella categorie catastali A1, A8, A9*”.

- **VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Ottobre 2016, con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2016;
- **PRESO** atto che le modifiche al regolamento Tasi “Tassa sui servizi indivisibili” hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- **PRESO** atto che il regolamento Tasi si compone di n. 20 articoli;
- **TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tassa sui servizi in divisibili, di cui all'articolo 1 commi da 639 a 668, della legge n. 147/2013 e di cui all'articolo 1 comma 14 lettera a), b),c), e) della legge 208/2015, e dal decreto-legge n. 16/2014, ed alla legge 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente” oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;
- **VISTO** lo Statuto Comunale;

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO

- 1) **dare** atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) **approvare** le modifiche dell'allegato regolamento Tasi “Tassa sui servizi indivisibili”, che si compone di n. 20 articoli;
- 3) **dare atto** che le modifiche del Regolamento proposto, una volta adottato dal Consiglio Comunale, hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- 4) **dare atto** che le tariffe del tributo saranno determinate annualmente con specifica determinazione;
- 5) **dare atto** che, per quanto non disciplinato dal regolamento comunale, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia del tributo comunale sui servizi indivisibili;
- 6) **inviare** la deliberazione regolamentare, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine perentorio del 14/10/2016 articolo 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015;

Letto, confermato e sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott. Domenico Fichera

Dott. Salvatore Tartaro

Dott.ssa Rosalia Eleonora Presti

Il Segretario Comunale
Avv. Mariagiovanna Micalizzi

Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale
N° 2 / 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune, ai sensi dell'art.12 l.r. 5/2011, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____

Altavilla Milicia, li _____ Il Responsabile della pubblicazione on line _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991, n. 44 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno _____ per quindici giorni consecutivi senza opposizioni o reclami, ai sensi dell'art.11, comma 1, l.r.44/1991.

Altavilla Milicia, li _____

Il Segretario Comunale
Avv. Mariagiovanna Micalizzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/03/2016
Ai sensi dell'art.15, L.R.44/91, come sostituito dall'art.4, l.r. 23/1997;

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, l.r. 44/1991;

Altavilla Milicia, li 07/03/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIAGIOVANNA MICALIZZI

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Provincia Regionale di Palermo

Il Revisore Unico dei Conti

MUNICIPIO DI ALTAVILLA MILICIA

1090 in protocollo

Data di presentazione

CLASSIFICAZIONE

Classe

Prot. 07 MAR. 2016

Alla Commissione Straordinaria

Al Segretario Comunale

Al Responsabile del II° Settore

SEDE


Prot. n. 07 del 07.03.2016

Oggetto: Parere su proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale per il
"Modifica Regolamento Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) Anno 2016".

Si trasmette il parere di cui all'oggetto.

Altavilla Milicia, 07.03.2016

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Fabio Michele Ginevra



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Provincia Regionale di Palermo

Oggetto : Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria da adottare con i poteri di Consiglio Comunale recante “**Modifica Regolamento Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) – ANNO 2016**”

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Fabio Michele Ginevra, in merito alla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria da adottare con i poteri di Consiglio Comunale , avente per oggetto “**Modifica Regolamento Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) – ANNO 2016**”

PREMESSO CHE

- l’art. 1, commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dall’imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) ;
- gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16 , coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 , hanno apportato delle modifiche all’art. 1 della Legge di cui sopra;

VISTO

- l’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “il comma 16 dell’art. 53 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;



VISTO

- che l'articolo 1 comma 14 lettera a), b), c), e) della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 modifica:

- a) il comma 639 della legge n. 147/2013 ed esclude dal pagamento dell'imposta le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E e A/9;
- b) il comma 669 della legge n. 147/2013 e lo sostituisce con il seguente *“il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 11, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9”*;
- c) il comma 678 della legge n. 147/2013° *“ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento”*;
- d) il comma 668 della legge n. 147/2013 *“ i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14/10/2016 articolo 1 comma 14 lettera e) legge 208/2015”*;

VISTO

- che con le modifiche di cui al punto precedente l'articolo 3 del regolamento Tasi approvato con la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 86 del 23/07/2014 viene modificato come segue:

1. con la lettera a) comma 14 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 viene modificato il comma 639 (legge stabilità 2014) si sancisce l'esclusione dalla Tasi delle abitazioni principali non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;
2. con la lettera b) comma 14 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014 riguardante il presupposto impositivo della Tasi come indicato all'articolo 3 punto 1 del presente regolamento:” *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201,*

convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 11, escluse quelle classificate nella categorie catastali A1, A8, A9”.

VISTO

il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Ottobre 2015 , con cui è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'anno 2016;

PRESO ATTO

- che le modifiche al regolamento Tasi “Tassa sui servizi indivisibili” hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
- che il regolamento Tasi si compone di n. 20 articoli;

CONSIDERATO

- che codesto Ente ha provveduto alla redazione del Regolamento Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (TASI) nel rispetto della disciplina normativa vigente e delle linee guida del Ministero;
- che vengono così assicurati il permanere degli equilibri di bilancio;

VISTO

- l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

VISTO

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del II° Settore, Dott. Domenico Camarda ;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del II° Settore, Dott. Domenico Camarda ;


ESPRIME

per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di approvazione del Regolamento in oggetto.

Altavilla Milicia , 07 Marzo 2016

Il Revisori Unico dei Conti

Dot. Fabio Michele Ginevra



COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Libero Consorzio Comunale di Palermo

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TASI
- ART. 3 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO DELLA TASI
- ART. 4 – BASE IMPONIBILE DELLA TASI
- ART. 5 – ALIQUOTE DELLA TASI
- ART. 6 – SOGGETTO ATTIVO DEL TRIBUTO
- ART. 7 – SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO
- ART. 8 – DECORRENZA DELLA TASI
- ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

- ART. 10 – ESENZIONI
- ART. 11 – RIDUZIONI

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

- ART. 12 – DICHIARAZIONE
- ART. 13 – RISCOSSIONE DELLA TASI
- ART. 14 – MODALITÀ DI VERSAMENTO
- ART. 15 – FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 16 – ACCERTAMENTO
- ART. 17 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI
- ART. 18 – RISCOSSIONE FORZATA O A MEZZO RUOLO DEGLI IMPORTI DOVUTI AL COMUNE

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 19 – NORMATIVA DI RINVIO
- ART. 20 – EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista, dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Altavilla Milicia del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 296/2006, la Legge 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, nonché la vigente legislazione regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.

Art. 2 – Istituzione della TASI

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal presente Regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo.
2. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'articolo 1, commi 669 - 700 della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria di

cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 11, escluse quelle classificate nella categorie catastali A1, A8, A9:

- con la lettera a) del comma 14 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 si sancisce l'esclusione dalla Tasi delle abitazioni principali non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;

- con la lettera b) del comma 14 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015 viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014 riguardante il presupposto impositivo della Tasi come indicato all'articolo 13 punto 1 del presente regolamento;

2. Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del territorio.

3. Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art. 4 – Base imponibile della TASI

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, da individuarsi nella rendita degli immobili iscritti a Catasto, e nel valore di mercato per le aree edificabili.

2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 5 – Aliquote della TASI

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, che il Comune può ridurre fino all'azzeramento, o aumentare fino al 2,5 per mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
2. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente, deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota.possessori.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.

3. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 9 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. Con deliberazione dell'organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
2. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'articolo 9, comma 8 Decreto Legislativo 23/2011, come di seguito richiamati:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della Legge 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza dell'occupante.

Art. 11 – Riduzioni

1. Nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, l'organo competente può prevedere esenzioni, agevolazioni e riduzioni, stabilendone le modalità applicative, nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;

2. Le riduzioni accordate agli immobili posseduti da nuclei familiari possono essere rapportate alla capacità contributiva della famiglia, come attestata dall'ISEE da produrre al Comune ai fini dell'agevolazione.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 12 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni

riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
5. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
7. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
9. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione

per violazione di norma regolamentare disposta dall'articolo 7bis del Decreto Legislativo 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 13 – Riscossione della TASI

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoversamento da parte del contribuente, per quanto riguarda la quota del tributo dovuta dal possessore, ed a seguito dell'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto, per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante, che viene quantificata nell'ambito del provvedimento di riscossione della TARI.
2. In deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in quanto compatibili.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe e della aliquote annue, gli importi dovuti sono riscossi alle scadenze fissate per l'IMU per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili dovuto dal possessore dell'immobile ed alle scadenze fissate per il pagamento della TARI per quanto riguarda la quota dovuta dall'occupante. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. In mancanza dell'adozione delle aliquote e delle detrazioni da parte del Comune, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota minima di legge. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

6. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori non tenuti al versamento della TASI in quanto l'importo dovuto da ciascun possessore sia inferiore al minimo. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 14 – Modalità di versamento

1. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. Si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:
 - l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
 - venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
 - vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
3. In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
4. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
5. In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 15 – Funzionario responsabile

6. Ai sensi dell'articolo 1, commi 692 e 693 della Legge n. 147/2013, il funzionario cui conferire i compiti ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della TASI è individuato nel funzionario responsabile per l'applicazione dell'IMU.
7. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di riscossione, sia ordinaria che forzata/coattiva, e dispone i rimborsi.

Art. 16 – Accertamento

8. Ai sensi dell'articolo 1, commi 161 e 162 L. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
9. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
11. I versamenti delle somme dovute a seguito dello svolgimento di attività di accertamento devono essere effettuati sul conto corrente di tesoreria intestato al Comune.
12. Ai sensi dell'articolo 1, comma 693 della Legge 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
13. Ai sensi dell'articolo 1, comma 698 della Legge 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o

compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 17 – Attività di controllo e rimborsi

14. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio tributi.
15. Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
16. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI per l'anno successivo, di IMU o, infine, di TARI, per quanto riguarda la quota versata dall'occupante.

Art. 18 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

17. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di TASI viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
18. Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvibilità del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva del tributo venga effettuata mediante ruolo affidato, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successivi, ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448.